

REGIONE LIGURIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE
N. 3 "GENOVESE"

DELIBERAZIONE N. **802** DEL **31** MAG. 2010

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – APPROVAZIONE.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati i seguenti atti:

- il D.Lgs. n° 502/1992 e succ. mod. ed int.;
- la Legge Regionale n° 41/2006 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” che all’Art. 38 e seguenti individua nell’organizzazione dipartimentale il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività aziendali, disciplinandone altresì la composizione e funzioni;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n° 8 del 28/02/2008 con la quale è stato disposto, tra l’altro, che: “l’organizzazione dipartimentale deve essere assunta come obiettivo prioritario”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 945 del 1/8/2008 “ Direttiva inerente i criteri operativi ed organizzativi per l’istituzione ed il funzionamento dei Dipartimenti sanitari. Approvazione del relativo Regolamento Generale dei Dipartimenti Sanitari” con la quale la Regione Liguria ha emanato le linee guida che disciplinano l’organizzazione ed il funzionamento dei Dipartimenti con la finalità di favorire lo sviluppo di un adeguato assetto organizzativo atto a garantire buone pratiche cliniche ed assistenziali;
- la propria deliberazione n° 643 del 20/05/2009 con la quale è stato approvato l’Atto Aziendale;

Considerato che il Regolamento Generale di cui al provvedimento regionale sopracitato, all’art.7 comma 3 indirizza le aziende sanitarie a disciplinare l’attività dei propri dipartimenti mediante:

- un regolamento specifico che dovrà prevedere:
 - a) le modalità di convocazione e riunione del comitato di Dipartimento e la regolarità delle sue sedute
 - b) le modalità di votazione, con esclusione della disciplina elettorale del Direttore del Dipartimento;
 - c) la regolamentazione della presenza dei soggetti esterni;



- c) la regolamentazione della presenza dei soggetti esterni;
- d) le modalità nei rapporti con la Direzione Generale e con gli altri Dipartimenti.

Ritenuto pertanto necessario l'adozione di apposito Regolamento del Dipartimento di Prevenzione che disciplini, nel dettaglio, le competenze e le modalità operative delle proprie articolazioni organizzative di cui l'atto aziendale contiene specifica elencazione;

Visto il Regolamento del Dipartimento di Prevenzione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;


Atteso che la Direzione Sanitaria con nota 18679184 del 19/03/2010, nel trasmettere il sopracitato Regolamento, ha espresso in merito il proprio parere di idoneità;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;


DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento del Dipartimento di Prevenzione" che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare detto Regolamento nel sito web aziendale, assicurando in ogni caso gli eventuali interventi esplicativi che si rendessero necessari;
3. di precisare che sono da intendersi conseguentemente decaduti tutti gli atti e provvedimenti precedentemente adottati dall'azienda in contrasto con quanto disciplinato dalla presente;
4. di dare atto che il presente provvedimento, composto da n° 2 pagine e di un allegato di n° 8 pagine, non comporta alcun onere.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dottoressa Renata CANINI)




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dottor Marco DAMONTE PRIOLI)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dottor Giovanni BRUNO)




IL DIRETTORE
S.C. Organizzazione e Sviluppo Processi Amministrativi
(Dottor Stefano PESCE)



Pubblicata all'Albo dal 10 GIU. 2010
fino al 24 GIU. 2010

Il Responsabile





**REGOLAMENTO DEL
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
A.S.L. 3 GENOVA.**

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'G', located at the bottom center of the page.

INDICE

Art. 1 - Fonti e disciplina.....	3
Art. 2 - Finalità e compiti del Dipartimento di Prevenzione	3
Art. 3 - Composizione del Dipartimento di Prevenzione.....	4
Art. 4 - Organi del Dipartimento di Prevenzione	4
Art. 5 - Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione	4
Art. 6 - Funzioni del Direttore di Dipartimento di Prevenzione	5
Art. 7 - Composizione del Comitato di Dipartimento di Prevenzione	6
Art. 8 - Competenze, convocazione e modalità di funzionamento del Comitato di Dipartimento di Prevenzione	6
Art. 9 - Aree Dipartimentali – Direttore d'Area Dipartimentale.....	7
Art. 10 - Approvazione del Regolamento di Dipartimento.....	8



Art. 1 Fonti e disciplina

Il presente regolamento trae fonte dalla normativa nazionale e regionale in materia di aggregazione di attività in forma dipartimentale, così come definito dal Decreto legislativo 502/1992 e s.i.m., dalla D.C.R. n° 8 del 28.2.2008 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 945 del 1.8.2008. E' applicazione di quanto previsto dall'art. 9 del regolamento attuativo dell'atto Aziendale di cui alla deliberazione n° 643 del 20.05.2009 e delle lettere A), B) e C) della deliberazione n° 849 del 01.07.2009.

Art. 2 Finalità e compiti del Dipartimento di Prevenzione

Il Dipartimento, fermo restando quanto previsto all'art. 3 della Deliberazione Regionale n° 945 del 01.08.2008 e all'art.9 del Regolamento Attuativo dell'Atto Aziendale, formato dalle strutture specificate al successivo articolo 3, ha come obiettivi:

1. il miglioramento del livello di attività con l'utilizzo integrato e l'interscambio delle risorse (spazi, attrezzature, tecnologie e personale) esistenti nelle strutture facenti capo al Dipartimento, garantendo i collegamenti operativi;
2. la realizzazione di una migliore e più efficace assistenza sanitaria a livello di prevenzione, diagnosi e terapia, attraverso un razionale utilizzo delle risorse assegnate e garantendo appropriatezza, continuità e misurabilità dell'outcome, sulla base di regole condivise di comportamento assistenziale, etico e medico legale;
3. la promozione dell'attività didattica, l'aggiornamento professionale di tutti gli operatori, nonché la verifica e la revisione della qualità delle prestazioni;
4. la diffusione e la verifica dell'applicazione delle procedure e protocolli aziendali finalizzati all'accreditamento istituzionale;
5. la gestione del budget di competenza previa negoziazione con la Direzione Aziendale degli obiettivi da raggiungere e delle risorse da attribuire nell'ambito degli obiettivi aziendali;
6. la formazione permanente del personale;
7. la sicurezza degli utenti e degli operatori;
8. la definizione delle modalità di relazione con le professionità aziendali o convenzionate con l'ASL per definire percorsi assistenziali integrati.



Art. 3 Composizione del Dipartimento di Prevenzione

Il Dipartimento comprende le seguenti strutture:

1. S.C. Igiene e Sanità Pubblica;
2. S.C., Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
3. S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;
4. S.C. Medicina Legale;
5. S.C. Medicina dello Sport
6. S.C. Igiene trasformazione Alimenti di Origine Animale;
7. S.C. Sanità Animale;
8. S.S. Funzione Amministrativa del Dipartimento della Prevenzione.

Art. 4 Organi del Dipartimento di Prevenzione

Sono organi del Dipartimento:

- a. il Direttore del Dipartimento;
- b. il Comitato di Dipartimento

Art. 5 Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione

1. Il Direttore del Dipartimento è nominato dal Direttore Generale dell'Azienda a seguito delle procedure previste dalla Legge Regionale n° 41 del 7.12.2006 e dalla Deliberazione Aziendale 494 del 09/04/2009;
2. resta in carica 3 anni e l'incarico, rinnovabile, non è compatibile con analogo incarico in altro Dipartimento o con incarichi di responsabilità a livello di Direzione centrale di Azienda, di Ospedale o di Distretto;
3. L'incarico può essere revocato dal Direttore Generale con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 15 ter comma 3 D.Lgs. 502/1992 ovvero su richiesta motivata, proposta dalla maggioranza del Comitato di Dipartimento o in caso di mancata convocazione del Comitato di Dipartimento per oltre quattro mesi.
4. Il Direttore di Dipartimento cessa in caso di decadenza dall'incarico di direttore di struttura complessa ovvero per spostamento della struttura complessa in altro Dipartimento o in caso di fusione di due o più Dipartimenti;
5. Le funzioni svolte dal Direttore del Dipartimento sono aggiuntive a quelle di Direttore di Struttura Complessa;
6. Il Direttore del Dipartimento individua tra i Direttori di Struttura Complessa un suo sostituto in caso di assenza temporanea.



Art. 6 Funzioni del Direttore di Dipartimento di Prevenzione

Il Direttore di Dipartimento ha autonomia decisionale nell'ambito delle linee programmatiche fissate dal Direttore generale dell'Azienda e di quanto deliberato dal Comitato di Dipartimento.

Il Direttore di Dipartimento rappresenta ufficialmente il Dipartimento nei rapporti con la Direzione Aziendale e ha la rappresentanza esterna del Dipartimento, ne coordina l'attività e promuove le iniziative utili al buon funzionamento dello stesso. Sue prerogative e doveri sono:

1. assicurare il funzionamento del Dipartimento;
2. promuovere le verifiche di audit relativi alle attività del Dipartimento e alla qualità delle stesse;
3. mantenere i collegamenti con i Direttori degli altri Dipartimenti, le Direzioni degli Stabilimenti Ospedalieri, la Direzione del Presidio Ospedaliero Unico, i Direttori dei Distretti;
4. definire il piano delle attività, i programmi e le risorse da attribuire alle strutture del Dipartimento sulla base della negoziazione con la Direzione Aziendale;
5. provvedere al monitoraggio e alla verifica dell'attività del Dipartimento;
6. garantire il mantenimento dei requisiti per l'accreditamento istituzionale ed eventuale certificazione;
7. rispondere alla Direzione Aziendale dei risultati conseguiti, anche in relazione alla gestione dei servizi che al Dipartimento afferiscono;
8. verificare la conformità delle attività dipartimentali agli indirizzi approvati dal Comitato di Dipartimento;
9. formulare alla Direzione Aziendale proposte relative alle esigenze formative del personale;
10. coordinare le attività relative al rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro;
11. assumere, in caso di necessità urgenti, iniziative decisionali che devono essere sottoposte a ratifica in occasione della prima riunione del Comitato di Dipartimento;
12. preparare l'ordine del giorno, convocare e presiedere le riunioni del Comitato di Dipartimento;
13. proporre al Direttore Generale dell'Azienda i Responsabili delle strutture semplici Dipartimentali per la nomina;
14. Rispondere, insieme al Collegio di Direzione, organo dell'Azienda, dell'attuazione degli obiettivi regionali, nonché della corretta ed economica gestione dell'Azienda stessa.

Le attività di cui ai punti 4, 5, 9 e 13 sono svolte in collaborazione con il Comitato di Dipartimento.

Nell'ambito delle sue funzioni il Direttore del Dipartimento può avvalersi di uno Staff individuato tra il personale del Dipartimento (preferibilmente componenti del Comitato di Dipartimento), con funzioni di supporto, in particolare per le attività di:

- pianificazione, programmazione, budgeting;
- rilevazione delle prestazioni all'interno del Dipartimento finalizzato al monitoraggio delle attività sanitarie richieste al Dipartimento;



- attivazione, d'intesa con la Struttura Centro di Controllo Direzionale e con la Struttura Sistemi Informativi, di precisi flussi informativi finalizzati alla costruzione del sistema di reporting periodico;
- collaborazione con le Strutture Aziendali per la programmazione e gestione del personale al fine di assicurare che l'assetto strutturale e organizzativo delle risorse umane dipartimentali sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi nel rispetto delle direttive aziendali e dei contratti di lavoro.

Art. 7 Composizione del Comitato di Dipartimento di Prevenzione

Il Comitato del Dipartimento è organismo collegiale ed è composto come di seguito specificato:

1. I Direttori delle strutture complesse.
2. Il Responsabile della struttura semplice a valenza dipartimentale.
3. I rappresentanti delle strutture semplici, articolazioni di struttura complessa, facenti parte del Collegio elettorale integrati da un rappresentante di struttura semplice per ciascuna delle Strutture complesse non rappresentate dai componenti del Collegio elettorale
4. Un rappresentante della dirigenza sanitaria non medica Biologo
5. Un rappresentante della dirigenza sanitaria non medica Chimico
6. I Coordinatori delle Professioni Sanitarie del Dipartimento così individuati:
3 Coord., DS Tecnici della Prevenzione, 1 Coord. Assistenti Sanitari , 1 Coord. Infermieri Professionali .
7. Responsabile aziendale delle professioni infermieristiche, tecnico e tecnico sanitarie e della riabilitazione o suo delegato..

Il Direttore di Dipartimento può invitare al Comitato di Dipartimento, senza diritto di voto, altre figure professionali.

Art. 8 Competenze, convocazione e modalità di funzionamento del Comitato di Dipartimento di Prevenzione

Il Comitato di Dipartimento ha carattere consultivo; esprime proposte organizzative e di miglioramento della qualità e collabora al raggiungimento degli obiettivi aziendali derivanti dal processo di budgeting. Inoltre:

1. Definisce il regolamento di funzionamento del Dipartimento sulla base dello schema tipo predisposto dall'Azienda e tenuto conto delle specifiche finalità ed all'assetto organizzativo del Dipartimento;
2. propone alla Direzione Aziendale l'istituzione e la soppressione delle strutture semplici e delle strutture semplici a valenza dipartimentale;
3. definisce linee guida, protocolli terapeutici e operativi;
4. definisce i percorsi delle prestazioni rivolte all'utente;
5. stabilisce modelli e criteri per la verifica e la valutazione di audit clinico e di qualità;
6. propone piani di aggiornamento e riqualificazione del personale;
7. definisce le modalità per la gestione integrata delle risorse ed elabora proposte in tema di acquisizione di personale, attrezzature, apparecchiature e spazi;

8. accerta l'avvenuta effettuazione degli interventi manutentivi programmati e straordinari sulle attrezzature, apparecchiature e spazi assegnati al Dipartimento;

Il Comitato di Dipartimento si riunisce a cadenza almeno trimestrale, è convocato con preavviso di almeno 15 giorni solari, salvo le urgenze dal Direttore di Dipartimento utilizzando la posta elettronica aziendale. La seduta del Comitato di Dipartimento è valida se sono presenti almeno i due terzi degli aventi diritto di voto. Le riunioni del Comitato di Dipartimento sono obbligatorie per tutti i componenti e le assenze devono essere formalmente motivate. La partecipazione al Comitato di Dipartimento da parte dei singoli componenti è strettamente personale. È consentita, peraltro in via eccezionale e per giustificati motivi, limitatamente alle singole sedute, la delega scritta ad un componente dello stesso Dipartimento. Non è consentito il cumulo delle deleghe.

Le votazioni sono espresse in modo palese se non diversamente stabilito dalla normativa vigente. Le decisioni sono assunte a maggioranza. Le proposte organizzative o programmatiche di particolare rilevanza, tra cui i soprarichiamati punti 1.2.6.7. sono assunte a maggioranza degli aventi diritto

In caso di parità prevale il voto del Direttore di Dipartimento

Il Comitato di Dipartimento può riunirsi in forma straordinaria su proposta motivata di almeno il 50% più uno dei suoi componenti. È facoltà del Direttore Generale convocare in qualunque momento il Comitato di Dipartimento.

Di ogni riunione del Comitato di Dipartimento dovrà essere redatto verbale copia del quale verrà inviata al Direttore Sanitario entro 10 giorni.

Alle riunioni del Comitato presenzia un segretario verbalizzante appositamente designato

L'ultima riunione dell'anno sarà dedicata alla presentazione della relazione consuntiva annuale e del piano di programmazione dell'attività dipartimentale.

Art. 9 Aree Dipartimentali – Direttore d'Area Dipartimentale

Presso il Dipartimento di prevenzione, al fine di progettare, sviluppare e gestire l'area veterinaria, è istituito un apposito Coordinamento delle Strutture Veterinarie.

Il Direttore incaricato del Coordinamento delle Strutture Veterinarie viene nominato dal Direttore Generale, su proposta del Direttore Dipartimentale. L'incarico è rinnovabile se persistono i presupposti che ne hanno determinato l'istituzione.

Il Direttore d'Area Dipartimentale:

1. coordina le attività delle strutture complesse e semplici che costituiscono l'Area al fine del raggiungimento dei prefissati obiettivi di efficienza ed integrazione;
2. progetta percorsi dipartimentali che sappiano adeguarsi alle necessità assistenziali e/o organizzative ricomponendo l'offerta dei servizi in un sistema unitario;
3. garantisce l'ottimizzazione della gestione delle risorse umane, degli spazi, delle risorse tecnico-strumentali ed economiche assegnate;
4. elabora indirizzi operativi e protocolli che garantiscano l'uniformità dell'erogazione delle prestazioni d'area nell'ambito dipartimentale;
5. garantisce l'attuazione dei programmi e dei provvedimenti organizzativi atti al controllo di qualità ed efficienza dell'attività svolta.
6. riferisce e risponde al Direttore di Dipartimento.



Le attività del Direttore d'Area Dipartimentale devono essere coerenti con la programmazione dipartimentale e comunque concordate con il Direttore del Dipartimento

Art. 10 Approvazione del regolamento di Dipartimento di Prevenzio

1. la predisposizione delle proposte di regolamento, verrà formulata in prima convocazione dal comitato di Dipartimento, secondo la Costituzione del collegio elettorale;
2. Il regolamento proposto dal Dipartimento è sottoposto all'approvazione della Direzione Sanitaria.

